



Decreto federale sulla partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo

del 16 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976²

su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1 Credito di impegno per la partecipazione della Svizzera all'aumento
di capitale della Banca africana di sviluppo a titolo di quota versata

¹ Per la partecipazione della Confederazione all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo a titolo di quota versata, è approvato un credito di impegno di 109,69 milioni di franchi.

² Vi è compresa una riserva di 9,97 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.

³ I fondi possono essere utilizzati per partecipare all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo.

Art. 2 Credito di impegno per l'aumento del capitale di garanzia
della Banca africana di sviluppo

¹ Per l'aumento del capitale di garanzia della Banca africana di sviluppo è approvato un credito di impegno di 1718,2 milioni di franchi.

² Vi è compresa una riserva di 156,2 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.

¹ RS 101

² RS 974.0

³ FF 2020 2231

Art. 3 Periodo di impegno

Gli impegni a carico di entrambi i crediti possono essere contratti entro il 31 dicembre 2023.

Art. 4

La Svizzera monitora l'attuazione degli aumenti di capitale. In seno agli organi decisionali del Gruppo della Banca mondiale promuove il rispetto e il costante miglioramento delle norme ambientali e sociali e incoraggia la lotta alla corruzione. Nei progetti e strategie del Gruppo della Banca mondiale la Svizzera si adopera, facendo leva sui rispettivi vantaggi in termini comparati e coinvolgendo la società civile, per lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e la parità di genere, la lotta al cambiamento climatico e l'agricoltura sostenibile e rispettosa del clima, inclusi gli approcci agroecologici, per la creazione di buone possibilità d'impiego locale e la promozione di sistemi educativi e sanitari pubblici.

Art. 5

Il Consiglio federale informa periodicamente le Commissioni della politica estera in merito al suo operato.

Art. 6 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz